



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze

16 SET. 2015

Prot. n. 1-6739

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VI

Roma,

16 SET. 2015

Prot. Nr. 70380/2015
Rif. Prot. Entrata Nr. 70292/2015
Allegati:
Risposta a Nota del:

All' Ufficio Legislativo Economia
All' Ufficio Coordinamento Legislativo
All' Ufficio legislativo Finanze

OGGETTO: AS 1917-A - Disegno di legge recante "Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali". Relazione tecnica

Si è esaminata la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto trasmessa dal Ministero della Difesa con nota M_GUDC 0034968 del 15 settembre 2015 che sostituisce la precedente versione inviata il 14 settembre 2015.

Al riguardo, con riferimento al testo del provvedimento si fa presente quanto segue.

Articolo 2

L'articolo 2 disciplina il procedimento di autorizzazione delle missioni internazionali.

Il comma 2 non esplicita che l'autorizzazione delle Camere alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali non potrà superare l'esercizio finanziario di riferimento in modo da garantire la verifica del rispetto della dotazione complessiva del Fondo missioni internazionali definita annualmente in legge di stabilità. Ciò si desume dalla lettura dell'ultimo periodo del comma e dal successivo comma 6. La relazione tecnica non fornisce elementi al riguardo.

Al fine di chiarire in modo univoco tale aspetto si rende perciò necessario prevedere la seguente modifica al comma 2:

Dopo le parole: "le autorizzano" inserire le seguenti: "per ciascun anno";

Articolo 4

L'articolo 4, comma 2, prevede che gli importi del fondo missioni internazionali siano destinati anche alle politiche di cooperazione allo sviluppo. Tuttavia, il successivo comma 3 nel disciplinare le modalità di riparto del fondo fa riferimento alle sole missioni internazionali e non anche a tale aspetto. Si ritiene opportuno modificare il comma 3 prevedendo un richiamo anche agli importi di cui al comma 2 inserendo il seguente inciso:

Al comma 3, dopo le parole: "comma 1" inserire le seguenti: "tenuto conto degli importi di cui al comma 2";

Articolo 5, comma 5


La disposizione modifica il comma 5 dell'articolo 5 del testo approvato dalla Camera equiparando, ai fini del trattamento di missione, i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata, ai "graduati" invece che ai "volontari in servizio permanente". Al riguardo, si ritiene che, al fine di evitare incertezze in merito all'applicazione della disposizione, la dizione "ai graduati" dovrebbe essere sostituita con "alla categoria dei graduati" (come individuata dall'articolo 627 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

In ordine alla relazione tecnica predisposta sul provvedimento, nel prendere atto dell'assicurazione circa la copertura a regime degli oneri previdenziali di cui all'articolo 8 (ivi ricomprendendo la numerosità del personale militare di volta in volta interessato come determinato anche ai sensi dell'articolo 9), si fa presente di non avere osservazioni da formulare su quanto riportato in merito ai restanti articoli.

Pertanto, tenuto conto della natura del provvedimento rivolto ad introdurre un nuovo procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali, si verifica positivamente la relazione tecnica a condizione che l'articolo 2, comma 2 sia modificato come sopra riportato.



Il Ragioniere Generale dello Stato



DISEGNO DI LEGGE RECANTE
«DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI»
(AS 1917-A).

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, già approvato dalla Camera dei deputati ed ora all'esame dell'Assemblea del Senato prevede:

- il procedimento di autorizzazione e finanziamento per la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei corpi civili di pace alle missioni internazionali definite dall'articolo 1;
- la disciplina sul personale e in materia penale, amministrativa e contabile, da applicare alle missioni internazionali autorizzate e finanziate secondo le modalità previste da tale procedimento.

Preliminarmente si osserva che, in mancanza di una legge organica in materia, finora le disposizioni da applicare alle missioni internazionali sono state previste dai medesimi provvedimenti legislativi d'urgenza che, di volta in volta, hanno autorizzato, per la durata da essi stessi stabilita, le relative spese e disposto le corrispondenti coperture finanziarie, ricorrendo a risorse al momento disponibili ovvero, a decorrere dall'anno 2007, in massima parte, a carico dell'apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Gli effetti finanziari delle singole disposizioni sono stati, pertanto, quantificati, se produttivi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito di tali provvedimenti in riferimento a ciascuna delle missioni ivi previste.

Più nel merito, dall'analisi delle relative schede tecniche si evidenzia che i dati posti a base del calcolo presentano un alto indice di variabilità in riferimento ad una serie di fattori che connotano nello specifico le singole missioni: la tipologia della missione (*combat*, addestramento, monitoraggio, etc.), il luogo di svolgimento, la durata, il numero e le categorie del personale impiegato, il numero, la tipologia e l'intensità di impiego degli assetti terrestri, navali e aerei, la dimensione e il livello del supporto logistico.

È di fondamentale rilievo, quindi, osservare che tale quadro non muta anche con riferimento alle disposizioni del presente disegno di legge, che, salvo talune innovazioni, presentano il medesimo contenuto delle disposizioni in materia costantemente reiterate dai richiamati provvedimenti legislativi.

Ciò determina l'impossibilità tecnica di pervenire ad alcuna credibile ipotesi di quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame disgiuntamente dalla loro applicazione a fattispecie concrete, ossia con riferimento a specifiche missioni, anche ricorrendo a proiezioni di tipo statistico.

Resta comunque il dato normativo dell'applicabilità di tali disposizioni solo a seguito dell'avvenuta autorizzazione parlamentare, secondo il procedimento di cui agli articoli 2 e 3, e del conseguente finanziamento disposto nei limiti del fondo di cui all'articolo 4, come peraltro riconosciuto dalla V Commissione Bilancio della Camera dei deputati in sede di espressione del prescritto parere in merito al provvedimento.

Ciò premesso, si procede, di seguito, all'individuazione delle disposizioni del presente disegno di legge che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in ragione della natura delle disposizioni considerate ovvero in quanto già finanziate a regime, e delle disposizioni che dovranno essere finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 4 in sede di relativa applicazione, indicando, per le disposizioni di cui ai capi III, IV, V e VI, le corrispondenti disposizioni dei provvedimenti legislativi che hanno disciplinato nel tempo le missioni internazionali e le relative modalità di copertura finanziaria.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1.

Ambito di applicazione e principi generali.

Descrizione sintetica:

- **commi 1 e 2:** definizione di «missione internazionale»;
- **comma 3:** previsione nell'ambito delle missioni internazionali di iniziative volte ad attuare le risoluzioni delle Nazioni Unite su «Donne, Pace e Sicurezza» e i relativi piani di azione nazionale.

Si tratta di norme di natura ordinamentale, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II – PROCEDIMENTO..

Articolo 2.

Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Descrizione sintetica:

- **commi 1-5:** procedimento di autorizzazione delle missioni:
 - deliberazione del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica;
 - trasmissione alle Camere (per ciascuna missione: area geografica di intervento, obiettivi, base giuridica di riferimento, composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario);
 - autorizzazione delle Camere;
 - DPCM di finanziamento, previo parere delle Commissioni parlamentari;
 - nelle more dell'adozione del DPCM, anticipazioni di tesoreria mensili in misura proporzionale.
- **comma 6:** rinvio all'articolo 3 per la proroga delle missioni in corso.

Si tratta di norme di natura ordinamentale, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rientrando le attività ivi previste tra quelle ordinariamente svolte dagli organi coinvolti.

Articolo 3.

Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate.

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** presentazione alle Camere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la discussione e le conseguenti deliberazioni, di una relazione:
 - sulle missioni in corso, anche ai fini della proroga per l'anno successivo (per ciascuna missione, documento di sintesi operativa che riporti espressamente i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, dettagli atualizzati della missione, elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani);
 - sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
- **comma 2:** abrogazione delle disposizioni che attualmente prevedono la presentazione di relazioni sulle missioni internazionali.

Si tratta di norme di natura ordinamentale, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rientrando le attività ivi previste tra quelle ordinariamente svolte dagli organi coinvolti.

Articolo 4.

Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali.

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** istituzione del fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dotazione stabilita annualmente dalla legge di stabilità ovvero da appositi provvedimenti legislativi;
- **comma 2:** destinazione degli stanziamenti del fondo anche per le politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, da impiegare nel quadro della programmazione triennale definita secondo la nuova legge del settore.
- **comma 3:** DPCM per il finanziamento della proroga delle missioni in corso, indicate nella relazione approvata dalle Camere;
- **comma 4:** nelle more dell'adozione del DPCM, anticipazioni di tesoreria mensili in misura proporzionale.
- **comma 5:** soppressione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e confluenza delle relative risorse nel fondo di cui al comma 1.

Si tratta di norme di natura ordinamentale, che non determinano di per sé nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III – NORME SUL PERSONALE.

Articolo 5.

Indennità di missione.

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure indicate dal comma 2, al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali;
- **comma 2:**, misura del 98% o intera incrementata del 30%, in mancanza di vitto e alloggio gratuiti, della diaria giornaliera prevista per la località di destinazione;
- **comma 3:** DPCM di individuazione dei teatri operativi per i quali, a causa del disagio ambientale, l'indennità di missione è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente;
- **comma 4:** corresponsione di una indennità giornaliera, di importo pari alla diaria di missione estera percepita, nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione;
- **comma 5:** equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate alla categoria dei graduati ai fini della corresponsione dell'indennità di missione;
- **comma 6:** disapplicazione della riduzione del 20 per cento alla diaria di missione;
- **comma 7:** trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui l'ONU, nell'ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, (conservazione del trattamento economico fisso e continuativo; indennità di missione, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa; versamento alla Difesa di eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione, al netto delle ritenute e delle spese di vitto e di alloggio).

Disposizioni corrispondenti:

- **comma 1:** articolo 2, comma 1, del DL 451/2001, articolo 3, comma 1, alinea, della legge 108/2009, richiamato, in ultimo, dall'articolo 15, comma 1, del DL 7/2015;

- **comma 2:** articolo 2, comma 2, del DL 227/2012 e, in ultimo, articolo 15, comma 2, del DL 7/2015;
- **comma 3:** la variazione della diaria di missione rispetto alla località di destinazione è stata prevista, per la prima volta, dal DL 421/2001 per la missione *Enduring Freedom* e, poi, successivamente estesa ad altri teatri operativi, come, in ultimo, dall'articolo 15, comma 3, del DL 7/2015;
- **comma 4:** articolo 2, comma 2, DL n. 451/2001, richiamato dall'articolo 3, comma 9, della legge 108/2009, a sua volta richiamato, in ultimo, dall'articolo 15, comma 1, del DL 7/2015;
- **comma 5:** articolo 2, comma 3, DL n. 451/2001, richiamato dall'articolo 3, comma 9, della legge 108/2009, a sua volta richiamato, in ultimo, dall'articolo 15, comma 1, del DL 7/2015;
- **comma 6:** articolo 3, comma 2, legge 108/2009;
- **comma 7:** articolo 3, comma 5, della legge 108/2009, richiamato, in ultimo, dall'articolo 15, comma 1, del DL 7/2015.

In riferimento alle **disposizioni corrispondenti**, la quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata, di volta in volta, dai singoli provvedimenti legislativi d'urgenza che hanno autorizzato le spese delle missioni internazionali e disposto la relativa copertura finanziaria per la durata da essi stessi stabilita.

Parimenti si dovrà procedere in riferimento alle disposizioni dell'**articolo 5** del presente disegno di legge, secondo il procedimento di cui alle disposizioni del capo III; in altri termini, la quantificazione dei relativi oneri sarà effettuata, entro il limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, in sede di predisposizione dei testi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri per la successiva autorizzazione da parte delle Camere, considerando, con riguardo a ciascuna missione, il luogo di svolgimento, la durata, il numero e le categorie del personale impiegato.

Articolo 6.

Compenso forfettario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** per il personale delle unità navali:
 - compenso forfettario di impiego in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno); per i VFP1, misura pari a quella prevista per i VFP4 (pari al 70% di quella spettante ai VSP);
 - retribuzione per lavoro straordinario in deroga ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231;
- **comma 2:** spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito delle attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali effettuabili in deroga al tetto massimo annuale previsto dall'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Disposizioni corrispondenti:

- **comma 1:** articolo 6, comma 3, del DL 107/2011 e, in ultimo, articolo 15, comma 4, del DL 7/2015;
- **comma 2:** articolo 5, comma 2, del DL 152/2009, richiamato, in ultimo, dall'articolo 16, comma 1, del DL 7/2015.

In riferimento alle **disposizioni corrispondenti**, la quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata, di volta in volta, dai singoli provvedimenti legislativi d'urgenza che hanno autorizzato le spese delle missioni internazionali e disposto la relativa copertura finanziaria per la durata da essi stessi stabilita.

Parimenti si dovrà procedere in riferimento alle disposizioni dell'**articolo 6** del presente disegno di legge, secondo il procedimento di cui alle disposizioni del capo III; in altri termini, la quantificazione dei relativi oneri sarà effettuata, entro il limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, in sede di predisposizione dei testi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri per la successiva autorizzazione da parte delle Camere, considerando, con riguardo a ciascuna missione, il luogo di svolgimento, la durata, il numero e le categorie del personale impiegato.

Articolo 7.

Indennità di impiego operativo.

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente, e a 70 euro, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata.

La disposizione introduce una deroga alla legge 23 marzo 1983, n. 78, che, in relazione alle normali condizioni di impiego del personale militare, prevede indennità di impiego operativo differenziate nella misura, nella tassazione e nel riconoscimento ai fini previdenziali.

Disposizioni corrispondenti:

- **comma 1:** articolo 3, comma 4, della legge 108/2009, richiamato, in ultimo, dall'articolo 15, comma 1, del DL 7/2015.

In riferimento alle **disposizioni corrispondenti**, la quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata, di volta in volta, dai singoli provvedimenti legislativi d'urgenza che hanno autorizzato le spese delle missioni internazionali e disposto la relativa copertura finanziaria per la durata da essi stessi stabilita.

Parimenti si dovrà procedere in riferimento alle disposizioni dell'**articolo 7** del presente disegno di legge, secondo il procedimento di cui alle disposizioni del capo III; in altri termini, la quantificazione dei relativi oneri sarà effettuata, entro il limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, in sede di predisposizione dei testi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri per la successiva autorizzazione da parte delle Camere, considerando, con riguardo a ciascuna missione, la durata, il numero e le categorie del personale impiegato.

Articolo 8.

Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale.

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente;
- **comma 2:** decesso o invalidità per causa di servizio: applicazione, rispettivamente, dell'articolo 1897 del codice dell'ordinamento militare e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; cumulo con trattamento assicurativo, speciale elargizione e indennizzo privilegiato aeronautico di cui agli articoli 1896 e 1898 del codice dell'ordinamento militare (DLgs. 66/2010); applicazione dell'articolo 881 del codice dell'ordinamento militare (*Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali*);
- **comma 3:** spese di cura, ricovero e protesi a carico della Difesa.

Disposizioni corrispondenti:

- **comma 1:** articolo 3, comma 1, del DL 451/2001, richiamato dall'articolo 3, comma 9, della legge 108/2009, a sua volta richiamato, in ultimo, dall'articolo 15, comma 1, del DL n. 7/2015;
- **comma 2:** articolo 3, comma 2, del DL 451/2001, richiamato dall'articolo 3, comma 9, della legge 108/2009, a sua volta richiamato, in ultimo, dall'articolo 15, comma 1, del DL n. 7/2015
- **comma 3:** la disposizione non trova corrispondenza rispetto a quanto previsto dai provvedimenti legislativi d'urgenza che hanno autorizzato e finanziato, nel tempo, le missioni internazionali per la durata da essi stessi stabilita.

In riferimento alle **disposizioni corrispondenti** di cui al **comma 1 (trattamento assicurativo)** la quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata, di volta in volta, dai singoli provvedimenti legislativi d'urgenza che hanno autorizzato le spese delle missioni internazionali e disposto la relativa copertura finanziaria per la durata da essi stessi stabilita.

Per le disposizioni corrispondenti di cui al **comma 2 (trattamento previdenziale)**, si osserva che esse hanno mero carattere ricognitivo, essendo il trattamento previdenziale ivi previsto quello eventualmente già spettante al personale interessato ai sensi degli articoli 1897 e 2183 del codice dell'ordinamento militare (nei quali sono state riassettate le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli) e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria, di cui al titolo V del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni (casi di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio che abbiano causato menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.) Per il personale militare, tali disposizioni sono richiamate al Libro settimo, titolo III, capo III, del codice dell'ordinamento militare. Non si è proceduto, pertanto, alla quantificazione dei relativi oneri nell'ambito dei singoli provvedimenti legislativi d'urgenza che hanno autorizzato le spese delle missioni internazionali e disposto la relativa copertura finanziaria per la durata da essi stessi stabilita, non essendo tali disposizioni - già fornite di una copertura finanziaria a regime - modificate nel merito dalle corrispondenti disposizioni previste dai menzionati provvedimenti legislativi d'urgenza.

Parimenti si dovrà procedere in riferimento alle disposizioni dell'**articolo 8** del presente disegno di legge, secondo il procedimento di cui alle disposizioni del capo III; in altri termini, la quantificazione degli oneri relativi al **comma 1 (trattamento assicurativo)** sarà effettuata, entro il limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, in sede di predisposizione dei testi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri per la successiva autorizzazione da parte delle Camere, considerando, con riguardo a ciascuna missione, la durata, il numero e le categorie del personale impiegato. Con riguardo al **comma 2 (trattamento previdenziale)**, non si dovrà procedere ad alcuna quantificazione degli oneri, in quanto le relative disposizioni non modificano nel merito le disposizioni da esse richiamate - già fornite di una copertura finanziaria a regime - e, pertanto, hanno mero carattere ricognitivo, essendo il trattamento previdenziale ivi previsto quello eventualmente già spettante al personale interessato.

Anche con riguardo al **comma 3 (trattamento assistenziale)** non si dovrà procedere ad alcuna quantificazione degli oneri, in quanto tale disposizione ha carattere meramente ricognitivo, essendo il trattamento assistenziale ivi previsto quello già spettante al personale interessato ai sensi dell'articolo 1881 del codice dell'ordinamento militare, norma già fornita di una copertura finanziaria a regime a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e non modificata dalla disposizione in esame.

Articolo 9.

Personale in stato di prigionia o disperso.

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** applicazione della disciplina relativa all'indennità di missione, all'indennità di impiego operativo e al trattamento assicurativo.

Disposizioni corrispondenti:

- **comma 1:** articolo 4 del DL 451/2001, richiamato dall'articolo 3, comma 9, della legge 108/2009, a sua volta richiamato, in ultimo, dall'articolo 15, comma 1, del DL 7/2015.

In riferimento alle **disposizioni corrispondenti**, la quantificazione dei relativi oneri non ha assunto rilievo autonomo, essendo il personale interessato già ricompreso nei contingenti per i quali tale quantificazione è stata effettuata, di volta in volta, dai singoli provvedimenti legislativi d'urgenza che hanno autorizzato le spese delle missioni internazionali e disposto la relativa copertura finanziaria per la durata da essi stessi stabilita.

Parimenti non si dovrà procedere ad una autonoma quantificazione degli oneri in riferimento alle disposizioni dell'**articolo 9** del presente disegno di legge.

Articolo 10.

Prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare.

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** prolungamento della ferma dei VFP1 di sei mesi, previo consenso dell'interessato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti;
- **comma 2:** richiamo in servizio a domanda degli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento.

Il comma 1, prevedendo la possibilità del prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, introduce una deroga all'articolo 2204 del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che il periodo di ferma possa essere prolungato solo in caso di partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale.

Disposizioni corrispondenti:

- **comma 1:** articolo 3, comma 8, della legge 108/2009, richiamato, in ultimo, dall'articolo 15, comma 1, del DL 7/2015;
- **comma 2:** disposizione già prevista a regime (articolo 988-*bis* del codice dell'ordinamento militare).

Per le **disposizioni corrispondenti** di cui ai **commi 1 e 2**, non si è proceduto alla quantificazione degli oneri nell'ambito dei singoli provvedimenti legislativi d'urgenza che hanno autorizzato le spese delle missioni internazionali e disposto la relativa copertura finanziaria per la durata da essi stessi stabilita, avendo già tali disposizioni una copertura finanziaria a regime nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa in relazione alle risorse di cui agli articoli 582 e 583 del codice dell'ordinamento militare (*Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma*), come rideterminate ai sensi del successivo articolo 584 (*Riduzione di oneri per le Forze armate*), in riferimento alle consistenze del personale in servizio determinate ai sensi dell'articolo 2207 del medesimo codice.

Parimenti non si dovrà procedere ad alcuna quantificazione degli oneri in riferimento alle disposizioni dell'**articolo 10** del presente disegno di legge.

Articolo 11.

Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** validità, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti in materia di avanzamento, dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali

delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali.

Disposizioni corrispondenti:

- **comma 1:** disposizione già prevista a regime (articolo 1096, comma 3, del codice dell'ordinamento militare).

Si tratta di norme di natura ordinamentale, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12.

Norme di salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni.

Descrizione sintetica:

- **commi 1 e 2:** rinvio d'ufficio al primo concorso successivo utile dei militari che, avendo presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'amministrazione di appartenenza, non possono parteciparvi perché impiegati nelle missioni internazionali.

Disposizioni corrispondenti:

- **commi 1 e 2:** articolo 13 del DL 451/2001, richiamato dall'articolo 3, comma 9, della legge 108/2009, e articolo 3, comma 6, del DL 152/2009 (applicazione al Corpo della guardia di finanza), entrambi richiamati, in ultimo, dall'articolo 15, comma 1, del DL 7/2015.

Si tratta di norme di natura ordinamentale, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13.

Esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi.

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** rimessione in termini nei processi civili, tributari e amministrativi, nei casi di avvenuta scadenza, a favore del personale impiegato nelle missioni internazionali.

Disposizioni corrispondenti:

- la disposizione non trova corrispondenza rispetto a quanto previsto dai provvedimenti legislativi d'urgenza che hanno autorizzato le spese delle missioni internazionali e disposto la relativa copertura finanziaria per la durata da essi stessi stabilita.

La disposizione del presente disegno di legge è intesa a garantire l'esercizio del diritto di difesa nei processi civili, tributari e amministrativi da parte del personale impiegato nelle missioni internazionali, assicurando la rimessione in termini nei casi di avvenuta scadenza.

Le disposizioni ivi citate prevedono:

- art. 153, comma 2, del codice di procedura civile: «*La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.*»;
- art. 37, comma 1, del DLgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo): «*Il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.*»

Si tratta di norme di natura ordinamentale, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14. *Orario di lavoro.*

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** disapplicazione delle disposizioni vigenti sull'orario di lavoro.

Disposizioni corrispondenti:

- **comma 1:** articolo 5, comma 1, lettera *b*), del DL 451/2001, richiamato dall'articolo 3, comma 9, della legge 108/2009, a sua volta richiamato, in ultimo, dall'articolo 15, comma 1, del DL 7/2015.

Si tratta di norme di natura ordinamentale, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15. *Riposi e licenza ordinaria*

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** al personale competono 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, da fruire anche fuori del teatro operativo e in costanza di missione, se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento recepite dall'autorità nazionale;
- **comma 2:** il periodo di impiego nelle missioni internazionali è considerato utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.

Disposizioni corrispondenti:

- le disposizioni non trovano corrispondenza rispetto a quanto previsto dai provvedimenti legislativi d'urgenza che hanno autorizzato le spese delle missioni internazionali e disposto la relativa copertura finanziaria per la durata da essi stessi stabilita.

La disposizione di cui al **comma 1** è intesa a completare la disciplina in materia di riposo e recupero delle energie psico-fisiche spettanti al personale militare e delle Forze di polizia, per la parte riferita all'impiego nelle missioni internazionali. Le disposizioni vigenti in materia rinviano, per il personale in servizio all'estero o presso organismi internazionali, a quanto previsto dalle leggi che ne disciplinano l'impiego, da accordi internazionali ovvero da norme proprie dell'organismo accettate dall'autorità nazionale (art. 12, comma 2, del DPR n. 394/1995; art. 11, comma 5, del DPR n. 163/2002). Siffatta regolamentazione non sempre sussiste, anche per il personale delle Forze di polizia.

Tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto nel periodo di fruizione dei giorni a titolo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche il personale interessato non viene sostituito con personale aggiuntivo nel teatro di operazione.

La disposizione di cui al **comma 2**, di contenuto meramente ricognitivo, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16. *Personale civile.*

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** estensione delle disposizioni previste dal disegno di legge al personale civile che partecipa alle missioni internazionali.

Disposizioni corrispondenti:

- **comma 1:** articolo 7 del DL 451/2001, richiamato dall'articolo 3, comma 9, della legge 108/2009, a sua volta richiamato, in ultimo, dall'articolo 15, comma 1, del DL 7/2015.

In riferimento alle **disposizioni corrispondenti**, la quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata, di volta in volta, dai singoli provvedimenti legislativi d'urgenza che hanno autorizzato le spese delle missioni internazionali e disposto la relativa copertura finanziaria per la durata da essi stessi stabilita.

Parimenti si dovrà procedere in riferimento alle disposizioni dell'**articolo 16** del presente disegno di legge, secondo il procedimento di cui alle disposizioni del capo III; in altri termini, la quantificazione dei relativi oneri sarà effettuata, entro il limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, in sede di predisposizione dei testi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri per la successiva autorizzazione da parte delle Camere, considerando, con riguardo a ciascuna missione, il luogo di svolgimento, la durata, il numero e le categorie del personale impiegato.

Articolo 17.

Consigliere per la cooperazione civile.

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** facoltà di conferire l'incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa;
- **comma 2:** trattamento economico relativo all'incarico, previsto dalle disposizioni sulle delegazioni diplomatiche speciali.

Disposizioni corrispondenti:

- le disposizioni non trovano corrispondenza rispetto a quanto previsto dai provvedimenti legislativi d'urgenza che hanno autorizzato le spese delle missioni internazionali e disposto la relativa copertura finanziaria per la durata da essi stessi stabilita.

Le disposizioni dell'**articolo 17** attribuiscono la mera facoltà di conferire l'incarico ivi previsto, che potrà essere esercitata solo nel limite delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili, secondo il procedimento di cui alle disposizioni del capo III,

In altri termini, la quantificazione dei relativi oneri sarà effettuata, entro il limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, in sede di predisposizione dei testi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri per la successiva autorizzazione da parte delle Camere, considerando, con riguardo a ciascuna missione, il luogo di svolgimento dell'incarico, la durata, la categoria del personale impiegato.

CAPO IV – DISPOSIZIONI PENALI.

Articolo 18.

Disposizioni in materia penale.

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** applicazione del codice penale militare di pace; attribuzione della competenza al tribunale militare di Roma per l'accertamento dei reati militari commessi nel corso delle missioni internazionali;
- **comma 2:** facoltà del Governo di deliberare l'applicazione del codice penale militare di guerra;

- **comma 3 e 4:** scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza, con esclusione dei crimini di cui agli artt. 5 e segg. dello Statuto della Corte penale internazionale;
- **commi 5, 6 e 7:** speciale disciplina in materia di misure restrittive della libertà personale, udienza di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo, interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere qualora le esigenze operative non consentano di porre tempestivamente il soggetto interessato a disposizione dell'autorità giudiziaria militare;
- **comma 8:** richiesta del Ministro della giustizia per la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio o nell'alto mare in cui si svolgono le missioni internazionali, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano alle missioni stesse, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; attribuzione della competenza al tribunale di Roma;
- **comma 9:** esercizio della giurisdizione per i reati di pirateria, con attribuzione della competenza al tribunale di Roma, nei casi in cui siano commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali; applicazione della disciplina in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, sopra richiamata; possibilità di trattenere, in tali circostanze, le persone arrestate o fermate in appositi locali del vettore militare; possibilità di affidamento in custodia della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria e sottoposti a sequestro all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario.
- **comma 10:** attribuzione della competenza al tribunale di Roma.

Disposizioni corrispondenti:

- **commi 1:** (articolo 6, comma 1, DL 451/2001), articolo 9, comma 3, del DL 421/2001, richiamato dall'articolo 5, comma 1, del DL 209/2008, a sua volta richiamato, in ultimo, dall'articolo 15, comma 5, del DL 7/2015;
- **comma 2:** non trova corrispondenza rispetto a quanto previsto dai provvedimenti legislativi d'urgenza che hanno autorizzato le spese delle missioni internazionali e disposto la relativa copertura finanziaria per la durata da essi stessi stabilita; l'applicazione del codice penale militare di guerra a particolari missioni è stata puntualmente disposta, nell'ambito di tali provvedimenti, con apposita disposizione (art. 8 del DL 421/2001; art. 16, comma 1, del DL 165/2003);
- **comma 3 e 4:** articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del DL 152/2009, richiamato, in ultimo, dall'articolo 15, comma 5, del DL 7/2015;
- **commi 5, 6 e 7:** articolo 9 commi 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del DL 421/2001, richiamato dall'articolo 5, comma 1, del DL 209/2008, a sua volta richiamato, in ultimo, dall'articolo 15, comma 5, del DL 7/2015;
- **comma 8:** articolo 5, comma 2, del DL 209/2008, richiamato, in ultimo, dall'articolo 15, comma 5, del DL 7/2015;
- **comma 9:** articolo 5, commi 4, 5, 6 e 6-*bis*, del DL 209/2008, richiamato, in ultimo, dall'articolo 15, comma 5, del DL 7/2015;
- **comma 10:** articolo 5, commi 3 e 4, del DL 209/2008, richiamato, in ultimo, dall'articolo 15, comma 5, del DL 7/2015.

Si tratta di norme di natura ordinamentale, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO V – MISURE DI INTELLIGENCE E PER LA GESTIONE DELLE CRISI

Articolo 19

Disposizioni in materia di intelligence:

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), emana specifiche disposizioni per l'adozione di misure di *intelligence* di contrasto, anche in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di assetti della difesa;
- **comma 2:** il Presidente del Consiglio dei ministri informa il COPASIR delle misure adottate entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni;
- **comma 3:** applicazione al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di *intelligence* della disciplina di cui all'articolo 18 (*Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato*) e, ove ne ricorrano i presupposti, all'articolo 17 (*Ambito di applicazione delle garanzie funzionali*), comma 7, della legge 124/2007, relativo all'estensione alle persone non addette ai servizi di informazione per la sicurezza, in particolari casi, delle garanzie funzionali di cui gode il personale dei predetti servizi.
- **comma 4:** il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica può essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale, secondo modalità individuate con apposito regolamento.

Disposizioni corrispondenti:

- le disposizioni non trovano corrispondenza rispetto a quanto previsto dai provvedimenti legislativi d'urgenza che hanno autorizzato le spese delle missioni internazionali e disposto la relativa copertura finanziaria per la durata da essi stessi stabilita.

Si tratta di norme di natura ordinamentale, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; peraltro, proprio ai sensi delle disposizioni della legge 124/2007, le attività ivi previste rientrano tra quelle già svolte dagli organi coinvolti.

CAPO VI – ALTRE DISPOSIZIONI.

Articolo 20.

Disposizioni in materia contabile.

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi, al fine di soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali;
- **comma 2:** acquisti e lavori da eseguire in economia, nei casi di necessità ed urgenza, in riferimento a specifiche esigenze entro il limite di 50 M€ a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4 del disegno di legge, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'onori.
- **comma 3:** decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per le occorrenti variazioni di bilancio.

Disposizioni corrispondenti:

- **comma 1:** articolo 8, comma 1, del DL 451/2001, articolo 5, comma 1, lettera *a*), del DL 152/2009, richiamato, in ultimo, dall'articolo 16, comma 1, del DL 7/2015;
- **comma 2:** articolo 8, comma 2, del DL 451/2001, articolo 5, comma 1, lettera *b*), del DL 152/2009, richiamato, in ultimo, dall'articolo 16, comma 1, del DL 7/2015.

In riferimento alle **disposizioni corrispondenti** di cui al **comma 1**, non si è proceduto alla relativa quantificazione degli oneri nell'ambito dei singoli provvedimenti legislativi d'urgenza che hanno

autorizzato le spese delle missioni internazionali e disposto la relativa copertura finanziaria per la durata da essi stessi stabilita, trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, improduttive di effetti finanziari.

Per le disposizioni corrispondenti di cui al **comma 2**, la quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata, di volta in volta, dai singoli provvedimenti legislativi d'urgenza che hanno autorizzato le spese delle missioni internazionali e disposto la relativa copertura finanziaria per la durata da essi stessi stabilita.

Parimenti si dovrà procedere in riferimento alle disposizioni dell'**articolo 20** del presente disegno di legge, secondo il procedimento di cui alle disposizioni del capo III; in altri termini, con riguardo al **comma 1** non si dovrà procedere ad alcuna quantificazione degli oneri, mentre in riferimento al **comma 2** la quantificazione dei relativi oneri sarà effettuata, entro il limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, in sede di predisposizione dei testi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri per la successiva autorizzazione da parte delle Camere, considerando, con riguardo a ciascuna missione, la tipologia della missione (*combat*, addestramento, monitoraggio, etc.), il luogo di svolgimento, la durata, il numero, la tipologia e l'intensità di impiego degli assetti terrestri, navali e aerei, la dimensione e il livello del supporto logistico.

Articolo 21. *Interventi urgenti.*

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali, nei casi di necessità e urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro un limite annuo complessivo stabilito ai sensi delle disposizioni di cui al capo II del presente disegno di legge;
- **comma 2:** decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per le occorrenti variazioni di bilancio.

Disposizioni corrispondenti:

- **comma 1:** articolo 6, comma 1, del DL 160/2004 e, in ultimo, articolo 14, comma 3, del DL 7/2015.

In riferimento alle **disposizioni corrispondenti**, la quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata, di volta in volta, dai singoli provvedimenti legislativi d'urgenza che hanno autorizzato le spese delle missioni internazionali e disposto la relativa copertura finanziaria per la durata da essi stessi stabilita.

Parimenti si dovrà procedere in riferimento alle disposizioni dell'**articolo 21** del presente disegno di legge, secondo il procedimento di cui alle disposizioni del capo III; in altri termini, la quantificazione dei relativi oneri sarà effettuata, entro il limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, in sede di predisposizione dei testi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri per la successiva autorizzazione da parte delle Camere.

Articolo 22. *Cessione di mezzi e di materiali.*

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** la cessione di mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento è effettuata secondo le disposizioni di cui agli articoli 312 (*Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali*) e 2132 (*Cessioni di beni mobili a titolo gratuito*)

nell'ambito delle missioni internazionali da parte del Corpo della Guardia di finanza) del codice dell'ordinamento militare.

Disposizioni corrispondenti:

- la disposizione non trova corrispondenza rispetto a quanto previsto dai provvedimenti legislativi d'urgenza che hanno autorizzato le spese delle missioni internazionali e disposto la relativa copertura finanziaria per la durata da essi stessi stabilita. Tali provvedimenti hanno, di volta in volta, autorizzato le cessioni con **specifiche disposizioni**.

In riferimento a tali specifiche disposizioni, per le **cessioni onerose** la quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata, di volta in volta, dai singoli provvedimenti legislativi che hanno autorizzato le spese delle missioni internazionali e disposto la relativa copertura finanziaria per la durata da essi stessi stabilita.

Parimenti si dovrà procedere in riferimento alle disposizioni dell'**articolo 22** del presente disegno di legge, secondo il procedimento di cui alle disposizioni del capo III; in altri termini, la quantificazione dei relativi oneri sarà effettuata, entro il limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, in sede di predisposizione dei testi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri per la successiva autorizzazione da parte delle Camere.

Articolo 23.

Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali.

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** versamento dei pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali, escluso l'ONU, come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate nell'ambito delle missioni internazionali nel fondo per l'efficienza dello strumento militare (Difesa);
- **comma 2:** versamento dei pagamenti a qualunque titolo effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate nell'ambito delle missioni internazionali nel fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, di cui all'articolo 4 del disegno di legge.

Disposizioni corrispondenti:

- **commi 1 e 2:** disposizioni già previste a regime (articolo 616 - *Fondo per l'efficienza dello strumento militare* - del codice dell'ordinamento militare e articolo 8, comma 11, del DL n. 78/2010).

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 24.

Modifica all'articolo 705 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Descrizione sintetica:

- **comma 1:** l'articolo 705 del codice dell'ordinamento militare prevede che il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, possano essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente nell'ambito di ciascuna Forza armata.

La modifica prevista dal presente comma, eliminando, in riferimento ai fratelli, la condizione dell'essere unici superstiti per poter accedere al beneficio, consente che coniuge, figli e fratelli se ne possano avvalere contemporaneamente.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i reclutamenti in parola, come previsto dal comma 1, lettera a), del medesimo articolo 705, sono effettuati nei limiti delle vacanze organiche.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito *

[Handwritten signature]

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Handwritten signature]
16 SET. 2015

*Ad eccezione dell'articolo 2, comma 2, per il quale - tenuto conto che la disposizione non indica univocamente che l'autorizzazione delle Camere alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali non potrà superare l'esercizio finanziario di riferimento in modo da garantire la verifica del rispetto della dotazione complessiva del Fondo missioni internazionali definita annualmente in legge di stabilità - la verifica positiva è condizionata alla modifica di seguito indicata:

Dopo le parole: "le autorizzano" inserire le seguenti: "per ciascun anno".

